

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RICCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 1972

Interpretazione autentica delle norme contenute nella legge 10 aprile 1954, n. 113, sulla cessazione dal servizio permanente per età degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

ONOREVOLI SENATORI. — Ritengo doveroso ripresentare alla vostra attenta considerazione il disegno di legge già da me presentato nella precedente legislatura, in data 2 ottobre 1969, con il n. 845 (lievemente diverso nella forma, ma identico nella sostanza), decaduto per fine legislatura, nella considerazione che il tempo trascorso non ha fatto perdere al provvedimento invocato quel carattere essenzialmente perequativo, dettato da un profondo senso di equità e giustizia, cui esso intendeva ed intende ispirarsi.

Il collocamento a riposo per età degli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate, che la legge definisce « cessazione dal servizio permanente per età », è stato sempre attuato sulla base di precisi limiti di età, distinti per grado e specialità, ed è at-

tualmente regolato dall'articolo 35 della legge sullo stato degli ufficiali 10 aprile 1954, n. 113.

Elemento basilare dell'istituto dei limiti di età per gli ufficiali è il grado rivestito, per cui a ciascun grado (nell'arma o specialità di appartenenza) corrisponde un limite di età uguale per tutti, raggiunto il quale si è collocati in ausiliaria.

Per un fenomeno particolare — dovuto forse allo sfasamento tra l'emanazione della legge sullo stato degli ufficiali (10 aprile 1954, n. 113) e l'emanazione della legge sull'avanzamento (12 novembre 1955, n. 1137), avvenuta ben 19 mesi dopo — nella pratica applicazione delle due leggi (i cui effetti si manifestarono a distanza di tempo), si è verificato un fatto assolutamente abnorme, per cui taluni ufficiali sono stati collocati

a riposo secondo i limiti di età del grado inferiore a quello effettivamente rivestito (cioè in anticipo rispetto ai limiti di età del proprio grado), violando il principio fondamentale, morale e giuridico, dell'istituto del limite di età per gli ufficiali delle Forze armate.

Furono colpiti dal prematuro collocamento a riposo gli ufficiali in servizio permanente che avevano ottenuta la promozione al grado superiore dopo il passaggio « a disposizione ».

Si tratta di ufficiali giudicati idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo, ma non promossi per ragioni numeriche, cioè per far posto ad altri meno anziani di essi, transitando « a disposizione », con il contentino di una promozione nella nuova posizione (dopo aver subito un secondo giudizio di avanzamento).

Tale promozione avrebbe dovuto comportare, di pieno diritto, anche l'attribuzione dei limiti di età relativi al grado così conseguito, ciò che, invece, non si è avuto nei primi anni di applicazione delle nuove leggi, per effetto di una norma molto discutibile contenuta nell'articolo 20, terzo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, che era in netto contrasto con le precise disposizioni dettate dal successivo articolo 35 della stessa legge, le quali prescrivevano (come prescrivono) — senza alcuna eccezione — la « cessazione dal servizio permanente per età » secondo il limite di età del grado rivestito nel momento (e non antecedentemente), per tutti gli ufficiali in servizio permanente. Nè si può pensare che il legislatore abbia voluto inserire, nella nuova legge sullo stato degli ufficiali, una norma di carattere punitivo verso un gruppo di ufficiali, già sacrificati con il collocamento « a disposizione », dopo essere stati giudicati pienamente idonei all'avanzamento.

Della predetta norma, di cui al terzo comma dell'articolo 20 della legge n. 113 del 1954, è stata fatta giustizia con la legge 18 ottobre 1962, n. 1499, che, all'articolo 1, comma secondo, così si esprime: « Per l'ufficiale "a disposizione" promosso al grado superiore, ai sensi dell'articolo 101 della

legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modifiche, si applicano i limiti di età del grado conseguito in tale posizione ».

Con questa disposizione è stato eliminato il contrasto normativo tra l'articolo 20, terzo comma, e l'articolo 35 della legge sullo stato degli ufficiali ed è stata rettificata l'assurda situazione da esso determinata, non però dalle origini, come la natura e le finalità del provvedimento avrebbero richiesto (quale rettifica di una precedente errata formulazione della legge originaria), ma soltanto dal 1° gennaio 1962 (data di decorrenza della legge 18 ottobre 1962, n. 1499, nella quale la disposizione stessa è stata inserita), lasciando fuori tutti gli ufficiali « a disposizione » colpiti dalla originaria errata formulazione della legge, anteriormente al 1° gennaio 1962.

Per colmare le lacune lasciate dagli incompleti provvedimenti finora emanati e riparare — sia pure in parte e tardivamente — al danno che ne è derivato, è stato compilato l'unito disegno di legge, al quale si è ritenuto opportuno di dare la forma di « interpretazione autentica », perchè tale è l'essenza del provvedimento proposto, il quale si richiama ad una precisa norma già contenuta nella legge originaria (art. 35 della legge 10 aprile 1955, n. 113), che si esprime proprio nel senso del presente disegno di legge.

Si tratta di colmare un vuoto e sanare una sperequazione, verificatisi nel breve periodo dal 1957-58 al 31 dicembre 1961, con un provvedimento che richiede una spesa irrisoria (può essere sopportata senza apposito stanziamento di fondi), non comporta alcun richiamo in servizio e non produce alcuna turbativa nei ruoli in generale e tanto meno nella situazione particolare degli altri ufficiali (non costituisce precedente per altri casi). Esso soddisfa, invece, una esigenza di alto valore morale e dimostra che la giustizia, anche se lenta, arriva ugualmente e non conosce situazioni consolidate.

Si ritiene opportuno precisare, infine, che il principio, cui si ispira il provvedimento proposto, trova riscontro anche nei concetti espressi nel disegno di legge sul riassetto

economico degli ufficiali, attualmente all'esame degli organi competenti, il quale prevede appositi temperamenti compensativi per gli ufficiali « a disposizione » che lasceranno il servizio in anticipo rispetto ai limiti di età del proprio grado, oltre ai vantaggi di carattere generale (molto consistenti) di cui essi verranno a fruire od hanno già beneficiato durante il periodo di servizio, per effetto del provvedimento sul riassetto e di altri precedenti: vantaggi tutti di cui non hanno potuto fruire (perchè non esistevano) gli ufficiali « a disposizione » collo-

cati a riposo antecedentemente al 1° gennaio 1962, ai quali l'accluso disegno di legge si riferisce.

Si confida nella elevata comprensione degli onorevoli senatori, affinchè proprio in questo periodo — in cui sono stati giustamente esaltati i valori morali di tutti gli ex combattenti (anche dopo più di 50 anni dalla fine della grande guerra) — non siano ancora una volta deluse le legittime aspettative di una piccola schiera di valorosi ufficiali (tutti ex combattenti), già ingiustamente mortificata.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Le norme contenute nell'articolo 35 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sulla cessazione dal servizio permanente per « limiti di età » degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, devono intendersi riferite a tutti gli ufficiali in servizio permanente e, quindi, anche agli ufficiali in servizio permanente « a disposizione », promossi al grado superiore ai sensi dell'articolo 101 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

### Art. 2.

La disposizione di cui all'articolo precedente ha decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 10 aprile 1954, n. 113.